

Aprile 2016

Pag. 1

**Approfondimento su: Modello EAS: l'adempimento, obbligatorio per mantenere le agevolazioni fiscali, scade il 31 marzo**

- **Venerdì 15**

## Iva

### Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

### Associazioni sportive dilettantistiche

**Registrazioni** - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

### Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

- **Sabato 16**

### Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

**Aprile 2016**

**Pag. 2**

## **INPS Gestione separata**

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

## **IVA Liquidazione e versamento**

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

## **Lettera d'intento Comunicazione**

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

## **Imposta sugli intrattenimenti – versamento**

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

## **Inps**

### **Contributi previdenziali ed assistenziali**

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

- **Sabato 30**

### **Imposta di registro contratti di locazione**

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità.

Aprile 2016

Pag. 3

▪ **Sabato 30**

## Iva

### **Fattura differita**

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

### **Registrazione, fatturazione**

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

### **Enti non commerciali**

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

## Inps

### **Denuncia contributiva**

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

### **Modello Emens**

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

### **Modello EAS: l'adempimento, obbligatorio per mantenere le agevolazioni fiscali, scade il 31 marzo**

Scade il 31 marzo il termine per l'invio telematico del modello da parte degli enti non commerciali associativi che si avvalgono delle agevolazioni tributarie, dovendo comunicare all'Agenzia delle Entrate le variazioni dei dati intervenute nell'anno precedente.

**Aprile 2016**

**Pag. 4**

Tale aggiornamento non sussiste in ogni caso per i dati – ancorché variati – relativi a:

- proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità, punto 20;
- messaggi pubblicitari per la diffusione dei beni e servizi, punto 21;
- ammontare medio delle entrate complessive, punto 23;
- numero di associati, punto 24;
- ammontare di erogazioni liberali ricevute, punto 30;
- ammontare di contributi pubblici ricevuti, punto 31;
- organizzazione, numero e giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi, punto 33.

Finalità dell'adempimento è l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di informazioni di carattere strutturale, organizzativo e fiscale utili per verificare il rispetto dei vincoli previsti dal regime di favore (art. 30 comma 1 del DL n. 185/2008, conv. L. n. 2/2009).

Il beneficio consiste infatti nella non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi ai sensi dell'art. 148 del TUIR e dell'art. 4 comma 4 secondo periodo del DPR n. 633/72, a condizione che l'ente:

- possieda i requisiti qualificanti dell'art. 73 comma 1 lett. c) del TUIR e dell'art. 4 del DPR n. 633/1972;

- comunichi i propri dati entro 60 giorni dalla sua costituzione ovvero entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono variati i dati inviando anche quelli non variati.

Alcuni enti non commerciali risultano esclusi dal modello EAS, mentre altri sono esonerati. In particolare, non rientrano in tale obbligo:

- gli enti che svolgono in via esclusiva o principale un'attività commerciale (in caso di perdita della qualifica di ente non commerciale, il modello EAS va inviato entro 60 giorni dall'evento);

- alcuni particolari soggetti, come le ONLUS – anche di diritto, ad esclusione degli organismi di volontariato con attività commerciali non marginali (DM 25 maggio 1995) –, gli enti non associativi, quelli di diritto pubblico e quelli soggetti a speciali discipline fiscali (es. fondi pensione).

Sono invece esonerati:

- le associazioni pro loco che hanno optato per il regime forfetario della L. n.398/1991 (art. 30 comma 3- del DL n. 185/2008 e circolare Agenzia delle Entrate n. 51/2009);

- gli enti associativi dilettantistici riconosciuti dal CONI a fini sportivi e iscritti nel registro che non svolgono attività commerciali e che non effettuano "strutturalmente" operazioni commerciali anche se non imponibili come quelle "decommercializzate" (circ. n. 45/2009);

- gli istituti di patronato che non svolgono le attività proprie delle associazioni sindacali promotrici (circ. n. 51/2009).

**Aprile 2016**

**Pag. 5**

Con riferimento ai da indicare nel modello EAS, le associazioni iscritte in pubblici registri disciplinati da normative di settore assolvono l'adempimento in forma semplificata indicando soltanto i punti 4), 5), 6), 25) e 26), secondo l'indirizzo dell'Agenzia delle Entrate (circ. nn. 45 e 51 del 2009), trattandosi di elementi già in suo possesso ovvero disponibili presso altre pubbliche amministrazioni ai sensi dello Statuto del contribuente (art. 6 comma 4 della L. 212/2000). Le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono altresì compilare il punto 20).

Inoltre, ai fini delle variazioni, non devono essere riportati i dati identificativi del legale rappresentante o altri dati dell'ente, qualora tali informazioni siano già in possesso dell'Agenzia delle Entrate, ad esempio con i modelli AA5/6 per i soggetti non titolari di partita IVA e AA7/10 per quelli titolari di partita IVA (ris. Agenzia delle Entrate n. 125/2010).

Allo stesso modo, nessun aggiornamento del modello EAS va effettuato per le variazioni dei dati di cui ai modelli Codice fiscale/IVA per le sezioni "Dati relativi all'Ente" e "Rappresentante legale" già comunicate nel quadro B "Soggetto d'imposta" (es. la sede) e nel quadro C "Rappresentante". Invece, è opportuno indicare le variazioni degli altri amministratori ovvero dell'organo di controllo dell'ente ove non comunicati con il quadro RO del modello UNICO.

Nell'ipotesi di omessa o tardiva variazione dei dati, ancorché l'art. 2 comma 1 del DL n. 16/2012 (conv. L. n. 44/2012) non la richiami espressamente, si ritiene applicabile – per coerenza normativa e interpretativa – la c.d. "remissione in bonis", che consente di regolarizzare l'invio non tempestivamente eseguito del modello EAS, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando la sanzione minima (non compensabile) di 250 euro (di cui all'art. 11 del DLgs. 471/97, come modificato dal DLgs. 158/2015).